SEGUE LECCE	SAN CESARIO DI LECCE
	SAN PIETRO IN LAMA
	SCORRANO
	UGGIANO LA CHIESA
TARANTO	CASTELLANETA
	FRAGAGNANO
	MANDURIA
	MARTINA FRANCA
	MARUGGIO
	MOTTOLA
	PALAGIANO
MATERA	COLOBRARO
	FERRANDINA
	GRASSANO
	GROTTOLE
	MATERA
	MONTESCAGLIOSO
	PISTICCI
	SAN MAURO FORTE
	STIGLIANO
	TURSI
POTENZA	ABRIOLA
	ALBANO DI LUCANIA
	BARAGIANO
	BELLA
	CASTELSARACENO
	EPISCOPIA
	LATRONICO
	MARSICO NUOVO
	MONTEMILONE
	PALAZZO SAN GERVASIO
	RAPOLLA
	RIONERO IN VULTURE
	RUOTI
	SAN COSTANTINO ALBANESE
	SASSO DI CASTALDA
	SENISE
	TEANA
	VIETRI DI POTENZA
CATANZARO	ANDALI
	BELCASTRO
	CENADI
	CENTRACHE
	CERVA
	GIZZERIA
	ISCA SULLO IONIO
	MAIDA
	NOCERA TIRINESE
	PETRONA'
	PLATANIA
	SAN PIETRO APOSTOLO

SEGUE CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO
	SATRIANO
	SERSALE
	SETTINGIANO
COSENZA	BELSITO
	CASTROREGIO
	CASTROVILLARI
	CELLARA
	CERZETO
	COSENZA
	DIAMANTE
	FAGNANO CASTELLO
	FRANCAVILLA MARITTIMA
	GUARDIA PIEMONTESE
	LAINO BORGO
	LONGOBUCCO
	MORMANNO
	PANETTIERI
	PIETRAPAOLA
	PLATACI
	PRAIA A MARE
	ROGGIANO GRAVINA
	SAN LORENZO DEL VALLO
	SAN LUCIDO
	SAN VINCENZO LA COSTA
	SARACENA
	TREBISACCE
REGGIO CALABRIA	AFRICO
	ANTONIMINA
	BIVONGI
	BRUZZANO ZEFFIRIO
	CAMPO CALABRO
	CARAFFA DEL BIANCO
	CARDETO
	CIMINA'
	CITTANOVA
	FERRUZZANO
	GERACE
	GROTTERIA
	LAGANADI
	LAUREANA DI BORRELLO
	MELITO DI PORTO SALVO
	MOTTA SAN GIOVANNI
	PLATI'
	REGGIO CALABRIA
	SAN PROCOPIO
	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
	SANT'ILARIO DELLO IONIO
	SEMINARA
	SINOPOLI
	TERRANOVA SAPPO MINULIO
CROTONE	ROCCABERNARDA

VIBO VALENTIA	ARENA
	BRIATICO
	BROGNATURO
	CAPISTRANO
	DASA'
	DINAMI
	FABRIZIA
	FILOGASO
	FRANCAVILLA ANGITOLA
	FRANCICA
	LIMBADI
	MONTEROSSO CALABRO
	NARDODIPACE
	PIZZO
	RICADI
	SAN COSTANTINO CALABRO
	SAN GREGORIO D'IPPONA
	SAN NICOLA DA CRISSA
	SANT'ONOFRIO
	SERRA SAN BRUNO
	SORIANO CALABRO
	SPADOLA
	STEFANACONI
	TROPEA
	VIBO VALENTIA
CAGLIARI	CARLOFORTE
	NUXIS
	PIMENTEL
	PORTOSCUSO
	PULA
	SAMASSI
	SAN SPERATE
	SANT'ANTIOCO
	SELARGIUS
	SERRAMANNA
	SILIQUA
	SIURGUS DONIGALA
	SUELLI
	VALLERMOSA
	VILLAPUTZU
	VILLASOR
NUORO	BITTI
	BOLOTANA
	GENONI
	GIRASOLE
	LODINE
	LULA
	NURAGUS
	ONANI
	ONIFERI
	ORUNE
	OSINI
	PERDASDEFOGU

SEGUE NUORO	SAGAMA
	SERRI
ORISTANO	ARDAULI
	BARATILI SAN PIETRO
	BAULADU
	BIDONI'
	MILIS
	MOGORELLA
	MORGONGIORI
	ORISTANO
	TERRALBA
	TRESNURAGHES
	URAS
SASSARI	ALGHERO
	BONO
	BULZI
	CALANGIANUS
	CHIARAMONTI
	ERULA
	FLORINAS
	ILLORAI
	ITTIRI
	LA MADDALENA
	OLBIA
	OZIERI
	PADRIA
	PALAU
	SANTA MARIA COGHINAS
	SEMESTENE
	STINTINO
	TISSI
	VALLEDORIA

Delibera n. 58/02/CSP del 9 maggio 2002

Modifiche alla delibera n. 45/02/CSP

Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2002, n. 123

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 maggio 2002;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la delibera n. 45/02/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002";

VISTO il decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2002, che determina la ripartizione dei contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 28/2000;

RILEVATO che con note del 30 aprile 2002 e del 6 maggio 2002 il Ministero dell'interno ha comunicato all'Autorità l'aggiornamento dell'elenco delle province e dei comuni interessati ai prossimi turni di elezioni amministrative;

CONSIDERATO che la delibera n. 45/02/CSP, per i fatti e gli atti intervenuti, deve essere modificata;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Al decimo capoverso della premessa la parola: "settecentottantotto" è sostituita dalla seguente: "settecentonovantacinque".

Art. 2

1. All'art. 12, comma 1, le parole: "dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 3

1. All'art. 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "*4-bis.* Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano alle consultazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Casamicciola Terme, fissate per il giorno 9 e 10 giugno 2002, con l'eventuale estensione per il turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2002, nonché ad eventuali ulteriori consultazioni elettorali amministrative, che per fatti o atti sopravvenuti si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2002".

Art. 4

1. All'allegato E sono soppresse le parole: "Vailate" e "Gerace" e sono aggiunte le seguenti parole: "San Felice Circeo", "Fonte Nuova", "Pignataro Maggiore" e "Teti".

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: *www.agcom.it*.

Roma, 9 maggio 2002

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
PIERLUIGI MAZZELLA

REGOLAMENTI E PROCEDURE

Delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie

Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2001, n. 294

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 7 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 34 del suddetto regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

VISTO il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità, approvato con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

RITENUTA la necessità di dotarsi di un regolamento per la definizione delle procedure interne aventi rilevanza esterna dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il regolamento recante le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 novembre 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Allegato A
alla delibera n. 425/01/CONS

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;

c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con deliberazione del Consiglio del 16 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

d) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;

f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità, in tutte le ipotesi in cui le procedure sanzionatorie non siano diversamente disciplinate da specifiche norme di legge.

Art. 3

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio:

a) d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;

b) su denuncia.

2. Le attività istruttorie, di accertamento e di contestazione delle violazioni sono svolte dai dipartimenti ai sensi del regolamento di organizzazione e conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Le denunce di infrazione debbono essere inviate al dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo.

4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al dipartimento garanzie e contenzioso.

5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo propone all'organo collegiale l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate.

Art. 4

Avvio al procedimento

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 4, ovvero acquisita notizia della violazione nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), procede all'accertamento formale dei fatti, redigendo processo verbale, previo eventuale esperimento di attività istruttoria ai sensi dell'art. 5. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.

2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, che non può essere superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

3. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire elementi di valutazione, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;

e) le sanzioni eventualmente applicabili.

Art. 6

Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Art. 7

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 8

Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, decorso il termine di cui all'art. 7, comma 1 - ovvero quello di sessanta giorni, nei casi in cui sia consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 - trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione, previa proposta del responsabile del procedimento, la relazione e lo schema di provvedimento, unitamente alle memorie e ai verbali di cui all'art. 7.

2. L'organo collegiale dispone l'archiviazione del procedimento ovvero, ove ritenga fondata la contestazione, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti.

3. In caso di violazione punita con sanzione pecuniaria, l'organo collegiale determina l'entità della somma dovuta, in base ai criteri di cui all'art. 11 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne ingiunge con ordinanza il pagamento, insieme alle spese, all'obbligato.

4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Delibera n. 294/01/CONS dell'11 luglio 2001

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali

Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio dell'11 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO, altresì, l'art. 1, commi 9, 17, 18, 19 e 20 della predetta legge istitutiva, concernenti il ruolo organico dell'Autorità ed i diversi strumenti di reclutamento del personale;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

VISTI gli artt. 4, 28, 29, 30, 31 e 32 del sopra menzionato regolamento relativi alle modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale;

VISTO, inoltre, l'art. 34 recante "Concorsi per il personale a contratto e per quello distaccato";

VISTO l'art. 61, comma 1, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico che dispone, in sede di prima attuazione e comunque non oltre l'espletamento delle procedure di selezione e di concorso del personale, l'applicabilità delle disposizioni adottate in materia di stato giuridico ed economico dello stesso prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo;

VISTA la propria delibera n. 1/98 recante "Norme per il funzionamento degli Organi", pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria delibera n. 4/98 istitutiva del Gruppo di Lavoro per l'avviamento, in particolare l'art. 2 recante "Funzionamento e organizzazione del Gruppo di Lavoro per l'avviamento" pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria delibera n. 5/98 recante "Contratti a tempo determinato" pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria delibera n. 12/98 concernente l'utilizzo di competenze esterne ed, in particolare, gli artt. nn. 1, recante "Collaborazioni esterne" e 4 recante "Consulenze" pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria delibera n. 15/98 ed, in particolare, il comma 8 che, al fine di garantire il continuo funzionamento degli uffici e di non disperdere le esperienze acquisite nella fase di avviamento riconosce al personale chiamato a collaborare con l'Autorità nelle forme previste dalle sopra menzionate delibere nn. 1/98 e 4/98 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti per accedere alla procedure di selezione attivabili dall'Autorità nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97 nel rispetto delle disposizioni emanate con i regolamenti stessi, pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria decisione del 31 luglio 1998, con la quale sono state avviate le selezioni ai sensi dell'art. 1, comma 20, del personale dipendente dall'Ufficio del Garante per l'editoria e la radiodiffusione e del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 158/99 del 20 luglio 1999 recante "Misure urgenti in attuazione dell'art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità" ed, in particolare, i commi 4 e 7 che prevedono l'attivazione delle procedure di selezione per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità di cui al comma 8 della sopra richiamata delibera n. 15/98 per il personale chiamato a collaborare nelle forme previste dalle delibere nn. 1/98 e 4/98 entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 1/99;

VISTE le proprie delibere nn. 311/99 e 341/99 concernenti l'inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità del personale, appartenente rispettivamente all'Ufficio del Garante per l'editoria e la radiodiffusione e al Ministero delle comunicazioni risultato selezionato ai sensi dell'art. 1, comma 20;

VISTA la propria delibera n. 408/99 recante "Modalità attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità: trattamento accessorio al personale trasferito" ed, in particolare, l'art. 5 recante "Previsioni per il personale del Gruppo di Lavoro per l'avviamento di cui alla delibera n. 4/98 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 1/2000;

VISTA la propria delibera n. 84/00/CONS recante "Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma" che, al comma 4, ha previsto per il personale temporaneamente utilizzato presso l'Ufficio di rappresentanza di Roma, ancorché appartenente al ruolo organico, il riconoscimento del trattamento previsto al sopra menzionato art. 2 della delibera n. 4/98 in luogo del trattamento di missione di cui all'art. 17 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale;

VISTA la propria delibera n. 546/00/CONS recante "Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale di ruolo dell'Autorità";

VISTA la propria delibera di indirizzo adottata il 17 maggio 2000 recante "Parametri e criteri per la definizione del trattamento economico del personale del Gruppo di Lavoro per l'avviamento" così come integrata nella riunione del 26 luglio 2000;

VISTE le proprie delibere nn. 287/00/CONS, 520/00/CONS, 707/00/CONS, di inquadramento nei ruoli dell'Autorità del personale del Gruppo di Lavoro per l'avviamento risultato selezionato nelle rispettive sessioni bandite ai sensi della sopra richiamata delibera n. 158/99 con le delibere nn. 244/99, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 1/99; 172/00/CONS, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 2/2000; 399/00/CONS, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 3/2000, nonché la delibera n. 883/00/CONS in corso di pubblicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 della sopra menzionata delibera n. 158/99, il 31 dicembre 1999 è terminata l'operatività del gruppo di lavoro per l'avviamento e che ha avuto, altresì, luogo l'espletamento delle procedure di selezione;

RITENUTO pertanto, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, essendo cessata la fase di prima attuazione, sono applicabili in via generale le previsioni del regolamento medesimo;

VISTA la proposta del Segretario generale formulata unitamente al direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie;

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa;

DELIBERA

Art. 1

1. Le disposizioni transitorie di cui all'art. 61, comma 1, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità non sono applicabili a fare data dall'entrata in vigore della presente delibera, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 8 della delibera n. 15/98 attuato con delibera n. 158/99 pubblicate nel Bollettino ufficiale, rispettivamente, numero unico dell'anno 1998 e n. 1/99. Sono in ogni caso fatte salve le procedure di selezione già bandite.

2. L'assunzione di personale avviene di norma per pubblico concorso secondo quanto previsto dall'art. 4 e secondo le modalità di cui agli artt. 28, 29, 30, 31, 32 anche attraverso eventuali riserve di posti di cui all'art. 34 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. È in ogni caso garantito un congruo numero di posti da coprire con reclutamento dall'esterno.

3. Le procedure, previste dall'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97 per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità del personale reclutato ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, avviene mediante riserva di posti nei concorsi ordinari banditi per le rispettive qualifiche.

4. Al fine della graduale applicazione della nuova disciplina, in via transitoria è svolta una sola procedura selettiva per il personale a contratto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 249/97, che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio presso l'Autorità alla data della presente delibera, nel rispetto dell'articolo 34 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale.

5. Al personale dell'Autorità per gli spostamenti di servizio tra la sede di Napoli e Roma e viceversa compete esclusivamente il rimborso delle spese secondo le tabelle approvate dal Consiglio, con esclusione della diaria. Restano salve le eventuali condizioni definite per i rapporti e gli incarichi vigenti alla data della presente delibera, fino al termine per gli stessi specificamente previsto.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 luglio 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

Tabella

Gruppi	**Qualifica (Livello o Fascia)**	**Rimborso spese di alloggio**
I	Dirigente (33 e superiori)	301.500
II	Dirigente (da 10 a 32)	301.500
III	Dirigente (da 0 a 9) Funzionario (31 e superiori) Funzionario (da 21 a 30 (1))	301.500
IV	Funzionario (da 21 a 30 (2))	301.500
V	Funzionario (da 0 a 20)	200.000
VI	Operativo (A - B - C) Esecutivo (A - B)	200.000
VII	Operativo (D) Esecutivo(C - D)	200.000

(1) Con servizio nella qualifica a partire dal Livello 21, pari o superiore a 4 anni.
(2) Con servizio nella qualifica a partire dal Livello 21, inferiore a 4 anni.

Delibera n. 399/01/CONS del 10 ottobre 2001

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti

Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2002, n. 21

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità;

VISTO il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

VISTO l'art. 2 del regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, in data 29 giugno 2001, è deceduto il prof. Ettore Gallo, componente del Consiglio nazionale degli utenti, il quale era stato nominato dall'Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dal Centro studi per l'evoluzione umana e ius primi viri;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione dell'11 aprile 2001;

VISTA la richiesta di proporre una nuova terna inoltrata, in data 10 agosto 2001, alla predetta Associazione;

VISTE le designazioni anzidette ed i *curricula* degli esperti, trasmessi dal Centro studi per l'evoluzione umana e ius primi viri, con nota del 5 ottobre 2001;

UDITA la relazione del dott. Alfredo Meocci, relatore ai densi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È chiamato a far parte del Consiglio nazionale degli utenti l'esperto di seguito indicato: prof. Cesare Mirabelli.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Delibera n. 434/01/CONS del 14 novembre 2001

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti

Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2002, n. 3

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 14 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità;

VISTO il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

VISTO l'art. 2 del regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art.1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, in data 25 gennaio 2001, è deceduto il sig. Alvido Lambrilli, componente del Consiglio nazionale degli utenti, il quale era stato nominato dall'Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione dell'11 aprile 2001;

VISTA la richiesta di proporre una nuova terna inoltrata, in data 3 maggio 2001, alla predetta Associazione;

VISTE le designazioni anzidette ed i *curricula* degli esperti, trasmessi dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con nota del 18 ottobre 2001;

UDITA la relazione del dott. Alfredo Meocci, relatore ai densi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È chiamato a far parte del Consiglio nazionale degli utenti l'esperto di seguito indicato: sig. Giovanni Pagano.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2001

Il Commissario relatore
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI